

STATUTO

Denominazione - oggetto - sede - durata

Art. 1

La società si denomina "CENTRO SERVIZI METALLI S.p.A."

Art. 2

La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia, all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

L'assemblea straordinaria può istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie. L'organo amministrativo può istituire succursali, agenzie e rappresentanze, depositi, stabilimenti produttivi e uffici in genere senza rappresentanza.

Art. 3

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2030, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4

La società ha per oggetto la lavorazione dei metalli ferrosi e non ferrosi. La società potrà inoltre acquistare e vendere metalli, ferrosi e non, grezzi, semilavorati, utensileria in genere, articoli affini e ferramenta.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), industriali, finanziarie e di credito, locative, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può svolgere attività immobiliari di costruzione, di gestione e di compravendita.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali ed industriali, finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali che personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Capitale

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 688.000,00 (seicentottantottomila/00) diviso in 6.880.000 (seimilioniottocentottantamila) azioni di nominali Euro 0,10 (zero/10) cadauna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. Possono essere create, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni aventi speciali diritti e particolari caratteristiche. Nel presente statuto con il termine "azioni" si intendono le azioni ordinarie.

Art. 6

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili. Il trasferimento

avviene mediante l'accensione, da parte di un'unica società di gestione accentrata, di conti di registrazione dei movimenti dietro segnalazione degli intermediari autorizzati ai sensi di legge.

Art. 7

L'assemblea straordinaria potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo non superiore a cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea.

Assemblea

Art. 8

L'assemblea rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea è straordinaria o ordinaria, ai sensi degli artt. 2364 e 2365 codice civile, e può essere convocata ovunque nel territorio dello Stato italiano, anche fuori dal Comune della sede sociale.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, o in caso di approvazione di bilancio consolidato, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In questa ipotesi, gli amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

Art. 9

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su almeno uno fra i quotidiani "Il Resto del Carlino" o "Corriere della Sera", nei termini di legge.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono valide le assemblee anche senza formale convocazione, se vi è presente o rappresentato l'intero capitale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Ogni socio che ha diritto d'intervento all'assemblea può farsi ivi rappresentare con delega scritta, con osservanza della disciplina di cui all'articolo 2372 codice civile.

Art. 11

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in sua assenza dal vice presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da altro consigliere di amministrazione eletto dai presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei soci presenti e dei soci o non soci portatori di deleghe, regola il suo svolgimento, indice ed accerta i risultati delle votazioni dandone conto nel processo verbale.

Il funzionamento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere disciplinato da un regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria e valevole per tutte quelle successive, fino a che non sia modificato o sostituito. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e se, lo crede opportuno, sceglie tra i soci due scrutatori.

Art.12

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Il contenuto del verbale deve essere conforme a quanto previsto nell'art. 2375, primo comma, del codice civile.

Nei casi di legge, e altresì quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio, designato da esso presidente.

Art. 13

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite e deliberano con la presenza e con le maggioranze stabilite dalla legge per la prima e le ulteriori convocazioni. Ogni azione emessa dalla società ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14

La società sceglie il sistema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del capo V del libro V del codice civile. In particolare, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri come sarà stabilito dall'assemblea al momento della nomina. Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge, salvo quanto qui diversamente disposto.

Art. 15

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede

alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione in carica per il periodo residuo del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente. Il consiglio di amministrazione può inoltre designare un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione inoltre nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni vengono svolte dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore designato a maggioranza dai consiglieri presenti o, in caso di parità di voto, dal consigliere più anziano di età.

Art. 17

Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede della società sia altrove, in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea, di regola una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dagli organi delegati. Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno due suoi componenti, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in discussione, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

L'avviso di convocazione, che può essere inviato dal presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, sarà spedito per corriere espresso raccomandata, telegramma, e-mail, telefax o telex ad ogni consigliere e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso per telegramma, e-mail, telefax e telex almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 18

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della

maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti si intende approvata la delibera votata dal presidente.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 19

Ai membri del consiglio di amministrazione e a quelli del comitato esecutivo, ove nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'assemblea, nonché il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 20

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, salvo quanto per legge riservato all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni di cui all'art. 2365, c.2 del codice civile concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'informativa prevista dall'articolo 2381 del codice civile viene fornita da parte degli amministratori al collegio sindacale, così come dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione da tenersi almeno ogni sei mesi.

Art. 21

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

La composizione, le norme di funzionamento ed i poteri del comitato esecutivo sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega nel rispetto, comunque, dell'articolo 2381 del codice civile. Il consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni al presidente e al vice presidente, determinando i limiti della stessa nel rispetto comunque dell'articolo 2381 del codice civile, e conferire speciali incarichi ai singoli amministratori.

Il consiglio di amministrazione, nei modi di legge, può inoltre conferire incarichi a persone estranee al consiglio, nominando anche uno o più direttori generali -

determinandone attribuzioni, facoltà e compensi - e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 22

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente, al vice presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato, con facoltà di nominare singoli procuratori speciali nelle idonee forme di legge.

Controllo

Art. 23

L'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominando altresì il presidente del collegio sindacale scegliendolo tra i membri effettivi.

I membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 24

L'assemblea provvede ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In quest'ultima ipotesi, ove un sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'assemblea successiva i supplenti in ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il presidente, la presidenza è assunta, fino all'assemblea successiva, dal sindaco più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 25

Il controllo contabile sulla società, ai sensi degli artt. 2409 bis e 2409 ter del codice civile, è esercitato da una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni. Il controllo contabile è conferito dall'assemblea ordinaria, che determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Esercizi sociali

Art. 26

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Utili e dividendi

Art. 27

Gli utili netti di esercizio sono destinati, al netto degli accantonamenti di legge, secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e nelle forme di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

Recesso

Art. 28

Hanno diritto di recedere, anche soltanto per una parte delle proprie azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2437 del codice civile.

Il diritto di recesso spetta inoltre negli altri casi previsti inderogabilmente dalla legge. Non può invece essere esercitato il diritto di recesso nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2437 del codice civile.

Offerta Pubblica di Acquisto

Art. 29

Qualora le azioni emesse dalla Società dovessero essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale" (MAC), chiunque, successivamente a detta ammissione, a seguito di acquisti, anche di concerto, venga a detenere nella Società, anche indirettamente tramite società che sia diretta controllante della Società medesima, una partecipazione del capitale sociale che lo porta a disporre della maggioranza assoluta dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, ha l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, rivolta a tutti i possessori di azioni, sulla totalità delle azioni a in loro possesso. Il superamento della suddetta partecipazione non comporta l'obbligo di offerta qualora avvenga mediante il conferimento delle azioni costituenti la suddetta partecipazione in una società che venga a detenerle nella stessa misura di quelle già detenute dai conferenti.

La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto sono senza indugio comunicati al consiglio di amministrazione della Società ed all'Ente di gestione del MAC ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 8 e 10 del Regolamento MAC in vigore dal 24 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dell'intervenuta comunicazione di cui al comma precedente è data senza indugio notizia mediante un comunicato ad almeno due agenzie di stampa che ne curano la diffusione. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalità di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti.

L'offerta è promossa tempestivamente e comunque entro venti giorni dal giorno in cui perviene all'Ente di gestione del MAC la comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo.

L'offerta deve essere promossa ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione medesima, per acquisti delle azioni della Società. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di azioni della Società nel periodo indicato, l'offerta è promossa ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto in parte da titoli.

Il documento d'offerta deve essere trasmesso senza indugio al consiglio di amministrazione della Società. Il documento deve essere inoltre pubblicato tramite

consegna presso almeno due intermediari e contestuale pubblicazione anche per estratto su almeno due organi di stampa di adeguata diffusione dell'avviso di avvenuta consegna, ovvero con altri mezzi, secondo modalità che in ogni caso assicurino la conoscibilità degli elementi essenziali dell'offerta e del documento da parte dei soci della Società e di tutti gli interessati. Copia del documento d'offerta è consegnata dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d'offerta che possa influire sulla valutazione delle azioni della Società, che si verifichi o sia riscontrato nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d'offerta e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento è pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte dell'Ente di gestione del MAC con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso al consiglio di amministrazione della Società.

L'efficacia dell'offerta non può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell'offerente. Il periodo di adesione è concordato con l'Ente di gestione del MAC tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni. L'adesione all'offerta avviene presso l'offerente, gli intermediari incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di servizi di investimento, tramite sottoscrizione della scheda di adesione.

Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta devono indicare il soggetto che le ha rese e devono essere ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo il diritto di voto inerente l'intera partecipazione detenuta da parte del soggetto obbligato non può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

Art. 30

Qualora le azioni emesse dalla Società dovessero essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo dei Capitali" (MAC), chiunque, successivamente al provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul suddetto sistema, a seguito di acquisti venga a detenere una partecipazione nella Società in misura superiore al dieci per cento del capitale ha l'obbligo di darne comunicazione, entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, al consiglio di amministrazione della Società ed a Borsa Italiana ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 8 e 10 del Regolamento MAC in vigore dal 24 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di violazione dell'obbligo informativo previsto dal comma precedente il diritto di voto inerente l'intera partecipazione detenuta da parte del soggetto obbligato non

può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Obbligo di comunicazione di operazioni di compravendita

Art.31

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del Regolamento MAC in vigore dal 24 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque alla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul MAC o, a seguito di acquisti, successivamente a tale data, detenga nella Società una partecipazione del capitale sociale che lo porta a disporre della maggioranza relativa dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, ha l'obbligo di comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione della Società ogni operazione di compravendita avente ad oggetto le azioni emesse dalla Società effettuata sul MAC o fuori dal MAC, anche per interposta persona, unitamente alla dichiarazione che l'operazione è effettuata sulla base delle operazioni disponibili al pubblico.

Domicilio degli azionisti

Art. 32

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Disposizioni generali

Art. 33

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre vigenti leggi in materia.

Statuto aggiornato al 24 dicembre 2008.

**IL NOTAIO INCARICATO
DR. GIAN MARCO BERTACCHINI**